art. 1 (commi 1-50)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella societa'

della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze

delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili

di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e

territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione

scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e

professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una

scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca,

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di

educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo

studio, le pari opportunita' di successo formativo e di istruzione

permanente dei cittadini, la presente legge da' piena attuazione

all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21

della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche

in relazione alla dotazione finanziaria.

2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche

garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali

e la loro organizzazione e' orientata alla massima flessibilita',

diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico,

nonche' all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle

strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al

coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito,

l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale

dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle

competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della

comunita' scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle

istituzioni e delle realta' locali.

3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il

raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la

valorizzazione delle potenzialita' e degli stili di apprendimento

nonche' della comunita' professionale scolastica con lo sviluppo del

metodo cooperativo, nel rispetto della liberta' di insegnamento, la

collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il

territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilita'

dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,

e in particolare attraverso:

a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna

disciplina, ivi compresi attivita' e insegnamenti interdisciplinari;

b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e

i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di

cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle

famiglie;

c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario

complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole

discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si

provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al

comma 201, nonche' della dotazione organica di personale

amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e

finanziarie disponibili.

5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione

dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di

istruzione, e' istituito per l'intera istituzione scolastica, o

istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti

secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione

scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze

didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche

come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto

ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia

concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta

formativa con attivita' di insegnamento, di potenziamento, di

sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

6. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in

merito agli insegnamenti e alle attivita' curricolari,

extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio

fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonche' di

posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64.

7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e,

comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in

relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel

rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della

quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilita',

nonche' in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta

formativa e delle attivita' progettuali, per il raggiungimento degli

obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,

con particolare riferimento all'italiano nonche' alla lingua inglese

e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo

della metodologia Content language integrated learning;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e

scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura

musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle

tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e

dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri

istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilita'

nonche' della solidarieta' e della cura dei beni comuni e della

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di

educazione all'autoimprenditorialita';

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla

conoscenza e al rispetto della legalita', della sostenibilita'

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita'

culturali;

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di

produzione e diffusione delle immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di

comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare

riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti

praticanti attivita' sportiva agonistica;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con

particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico

e consapevole dei social network e dei media nonche' alla produzione

e ai legami con il mondo del lavoro;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle

attivita' di laboratorio;

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni

forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio

e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di

indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati,

emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca il 18 dicembre 2014;

m) valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva,

aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare

l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale, comprese le

organizzazioni del terzo settore e le imprese;

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di

alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di

classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione

del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di

istruzione;

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e

coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla

premialita' e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli

studenti;

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua

seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o

di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con

gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di

origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

s) definizione di un sistema di orientamento.

8. In relazione a quanto disposto dalla lettera c) del comma 7, le

scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue

della regione Friuli-Venezia Giulia possono sottoscrivere, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni

con i centri musicali di lingua slovena di cui al comma 2

dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

9. All'articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre

2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre

2013, n. 128, le parole: «un'adeguata quota di prodotti agricoli e

agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica»

sono sostituite dalle seguenti: «un'adeguata quota di prodotti

agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera

corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di

qualita'».

10. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono

realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di

formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle

tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica,

anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale

«118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle

realta' del territorio.

11. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede, entro il

mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione

scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla

quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e

il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l'ulteriore

risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto

nel disegno di legge di stabilita', relativa al periodo compreso tra

il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di

riferimento, che sara' erogata nei limiti delle risorse iscritte in

bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio

dell'esercizio finanziario successivo. Con il decreto di cui al comma

143 e' determinata la tempistica di assegnazione ed erogazione delle

risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche al fine di

incrementare i livelli di programmazione finanziaria a carattere

pluriennale dell'attivita' delle scuole. Entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono

ridefiniti i criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle

istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di

ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento,

il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene

anche la programmazione delle attivita' formative rivolte al

personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonche' la

definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione

disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano puo' essere rivisto

annualmente entro il mese di ottobre.

13. L'ufficio scolastico regionale verifica che il piano triennale

dell'offerta formativa rispetti il limite dell'organico assegnato a

ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca gli esiti della

verifica.

14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e' sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). - 1. Ogni

istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le

sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile

annualmente. Il piano e' il documento fondamentale costitutivo

dell'identita' culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche

ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare,

educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito

della loro autonomia.

2. Il piano e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei

diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a

norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale,

sociale ed economico della realta' locale, tenendo conto della

programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e

riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi

minoritari, valorizza le corrispondenti professionalita' e indica gli

insegnamenti e le discipline tali da coprire:

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico

dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con

riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi

di flessibilita', nonche' del numero di alunni con disabilita', ferma

restando la possibilita' di istituire posti di sostegno in deroga nei

limiti delle risorse previste a legislazione vigente;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta

formativa.

3. Il piano indica altresi' il fabbisogno relativo ai posti del

personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei

limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto

di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29

dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di

attrezzature materiali, nonche' i piani di miglioramento

dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

4. Il piano e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli

indirizzi per le attivita' della scuola e delle scelte di gestione e

di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano e'

approvato dal consiglio d'istituto.

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico

promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse

realta' istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel

territorio; tiene altresi' conto delle proposte e dei pareri

formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le

scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».

15. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma

2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal comma 14

del presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione

organica complessiva del personale docente di cui al comma 201 del

presente articolo.

16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione

dei principi di pari opportunita' promuovendo nelle scuole di ogni

ordine e grado l'educazione alla parita' tra i sessi, la prevenzione

della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di

informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori

sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge

14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui

all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto

decreto-legge n. 93 del 2013.

17. Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una

valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie,

assicurano la piena trasparenza e pubblicita' dei piani triennali

dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui

al comma 136. Sono altresi' ivi pubblicate tempestivamente eventuali

revisioni del piano triennale.

18. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai

posti dell'organico dell'autonomia, con le modalita' di cui ai commi

da 79 a 83.

19. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse

disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali

dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui ai commi

62 e 63.

20. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e

dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati,

nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati

all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze

certificate, nonche' docenti abilitati all'insegnamento anche per

altri gradi di istruzione in qualita' di specialisti, ai quali e'

assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale

di cui al comma 124.

21. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le

materie di cui al comma 7, lettere e) e f), nonche' al fine di

promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, e' riconosciuta, secondo

le modalita' e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il

Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,

l'equipollenza, rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al

diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e

istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di

competenza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo, alle quali si accede con il possesso del diploma di

istruzione secondaria di secondo grado.

22. Nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica, le

istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione

con le famiglie interessate e con le realta' associative del

territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione

vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, attivita' educative, ricreative, culturali, artistiche e

sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.

23. Per sostenere e favorire, nel piu' ampio contesto

dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n.

92, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in

modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare

le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere

l'occupabilita' e la coesione sociale, contribuire a contrastare il

fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione,

favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri

adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di

prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca effettua, con la collaborazione dell'Istituto nazionale

di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), senza

ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un monitoraggio

annuale dei percorsi e delle attivita' di ampliamento dell'offerta

formativa dei centri di istruzione per gli adulti e piu' in generale

sull'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. Decorso un triennio dal

completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli adulti e sulla

base degli esiti del monitoraggio, possono essere apportate modifiche

al predetto regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, n. 400.

24. L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con

disabilita' e' assicurato anche attraverso il riconoscimento delle

differenti modalita' di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica.

25. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, e successive modificazioni, e' incrementato di euro

123,9 milioni nell'anno 2016 e di euro 126 milioni annui dall'anno

2017 fino all'anno 2021.

26. I fondi per il funzionamento amministrativo e didattico delle

istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e

coreutica sono incrementati di euro 7 milioni per ciascuno degli anni

dal 2015 al 2022.

27. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la

rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e

musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in mancanza del

parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti

dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono

perfetti ed efficaci.

28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti

opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la

quota di autonomia e gli spazi di flessibilita'. Tali insegnamenti,

attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a

legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati

sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del

percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello

studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identita'

digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini

dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al

percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali

scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche

in alternanza scuola-lavoro e alle attivita' culturali, artistiche,

di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito

extrascolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito

il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le

modalita' di individuazione del profilo dello studente da associare

ad un'identita' digitale, le modalita' di trattamento dei dati

personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di

ciascuna istituzione scolastica, le modalita' di trasmissione al

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dei

suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di

cui al comma 136, nonche' i criteri e le modalita' per la mappatura

del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura

della progettazione e della valutazione per competenze.

29. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali,

puo' individuare percorsi formativi e iniziative diretti

all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli

studenti nonche' la valorizzazione del merito scolastico e dei

talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di

quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della

pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere

utilizzati anche finanziamenti esterni.

30. Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di

istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei

colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello

studente.

31. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito

dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento

delle attivita' di cui al comma 28.

32. Le attivita' e i progetti di orientamento scolastico nonche' di

accesso al lavoro sono sviluppati con modalita' idonee a sostenere

anche le eventuali difficolta' e problematiche proprie degli studenti

di origine straniera. All'attuazione delle disposizioni del primo

periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

33. Al fine di incrementare le opportunita' di lavoro e le

capacita' di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza

scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77,

sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata

complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di

studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di

almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si

applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico

successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della

presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani

triennali dell'offerta formativa.

34. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile

2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,»

sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero

con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei

settori del patrimonio e delle attivita' culturali, artistiche e

musicali, nonche' con enti che svolgono attivita' afferenti al

patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti

dal CONI,».

35. L'alternanza scuola-lavoro puo' essere svolta durante la

sospensione delle attivita' didattiche secondo il programma formativo

e le modalita' di verifica ivi stabilite nonche' con la modalita'

dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza

scuola-lavoro si puo' realizzare anche all'estero.

36. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34 e 35 si

provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

37. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre

2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre

2013, n. 128, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini

dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle

attivita' di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito

il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui

all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni,

e' adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui e' definita la Carta dei

diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro,

concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola

secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di

cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti

dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare

riguardo alla possibilita' per lo studente di esprimere una

valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con

il proprio indirizzo di studio».

38. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attivita' di

formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti

agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed

effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81.

39. Per le finalita' di cui ai commi 33, 37 e 38, nonche' per

l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle

attivita' ivi previste, e' autorizzata la spesa di euro 100 milioni

annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le

istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11.

40. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di

cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili

all'attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44 e stipula

apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento

scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni

possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e

delle arti performative, nonche' con gli uffici centrali e periferici

del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Il

dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una

scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state

stipulate convenzioni, evidenziando la specificita' del loro

potenziale formativo e le eventuali difficolta' incontrate nella

collaborazione.

41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e' istituito presso

le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il

registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro e'

istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'

e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche

sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle

seguenti componenti:

a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono

visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a

svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il

registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonche'

i periodi dell'anno in cui e' possibile svolgere l'attivita' di

alternanza;

b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui

all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le

imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la

condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati

personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attivita'

svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al

patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri

operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di

alternanza.

42. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6 e 7

dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

43. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41 e 42 si

provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

44. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e

nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla

valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del

secondo ciclo nonche' alla trasparenza e alla qualita' dei relativi

servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate

dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e

formazione professionale, finalizzati all'assolvimento del

diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta formativa

dei percorsi di cui al presente comma e' definita, entro centottanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi

dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al

fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al

presente comma pari opportunita' rispetto agli studenti delle scuole

statali di istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto,

nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di

cui alla presente legge. All'attuazione del presente comma si

provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a

legislazione vigente e della dotazione organica dell'autonomia e,

comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

45. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, a valere sul Fondo previsto

dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e

successive modificazioni, destinate ai percorsi degli istituti

tecnici superiori, da ripartire secondo l'accordo in sede di

Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, dall'anno 2016 sono assegnate, in misura non

inferiore al 30 per cento del loro ammontare, alle singole

fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di

occupabilita' a dodici mesi raggiunti in relazione ai percorsi

attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno

precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce

elemento di premialita', da destinare all'attivazione di nuovi

percorsi degli istituti tecnici superiori da parte delle fondazioni

esistenti.

46. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli

istituti tecnici superiori con il possesso di uno dei seguenti titoli

di studio:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi

quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al

decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio

nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 novembre 2011,

pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla Gazzetta Ufficiale

n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23

aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio

2012, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica

superiore ai sensi dell'articolo 9 delle linee guida di cui al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, di

durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con

accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

47. Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli

istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro

dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle

finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi

dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono

emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a

sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e

dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:

a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle

prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici

superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni

di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica

finali;

b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per

gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;

c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in

qualita' di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui

fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attivita' possa

avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro

bilanci;

d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalita'

giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui

fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un

patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore

a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un

ciclo completo di percorsi;

e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo

gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di

bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il

territorio nazionale;

f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in

vigore della presente legge possano attivare nel territorio

provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse,

fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e nell'ambito

delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli

istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non

inferiore a 100.000 euro.

48. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo

economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede

di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, le linee guida relativamente

ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della

Mobilita' sostenibile, ambiti «Mobilita' delle persone e delle merci

- conduzione del mezzo navale» e «Mobilita' delle persone e delle

merci - gestione degli apparati e impianti di bordo», per unificare

le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione

allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile,

di coperta e di macchina, integrando la composizione della

commissione di esame, mediante modifica delle norme vigenti in

materia.

49. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, e successive modificazioni,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

«b-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida

di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25

gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11

aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure

nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica,

al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca 7 settembre 2011»;

b) al comma 5, dopo le parole: «ordini e collegi professionali,»

sono inserite le seguenti: «istituti tecnici superiori dell'area

efficienza energetica,».

50. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento

di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio

2008, n. 37, e' inserita la seguente:

«a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di

cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio

2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,

conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali

definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7

settembre 2011».